



Comune di Valguarnera Caropepe
Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n° 54 del 19-11-2014

OGGETTO: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2014/2015.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e private e dei beni esposti;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

PRESO ATTO dei gravi incendi verificatisi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosivi nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosivi;

VISTE le direttive emanate dall'Ufficio Regionale di Protezione Civile;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia riguardante lo L.R. 6 aprile 1996 n. 16 integrata e modificata dalla L.R. del 14 aprile 2006, n. 14;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI gli artt. 17 e 57 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n. 1570;

VISTO il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

VISTO il comma 6-bis, art. 182 del D. lgs 152/2006, introdotto dall' art. 14 comma 8° della Legge 11 agosto 2014 n° 116, che così recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente

comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

VISTA la nota dell'11/07/2014 del Comando Forestale della R.S., Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna con la quale viene fissato il periodo o rischio di incendio boschivo **dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno**;

VISTO il D.A. del 30/09/2014, **pubblicato nella GURS n. 44 del 17/10/2014**, che modifica l'art. 1 del D.A. n. 117/GAB del 20/07/2011;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale

O R D I N A

1. Revocare l'ordinanza sindacale n. 21 del 16/04/2014.
2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
3. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dal ciglio stradale, dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tali operazioni, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a mt 100 dalla scarpata e/o banchina.
4. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella stessa giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.
Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 mt con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt 10.
Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco come sopra citati.
5. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti, nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10.
6. E' fatto divieto:
 - di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare fornelli inceneritori;
 - di far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi o terreni cespugliosi;



- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
7. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt 6;
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10 dalle macchine e dai cumoli di frumento e/o paglia;
 - il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
 - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 lt e per ogni trattore uno di almeno 8 lt;
 - si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
 - dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".
8. Ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. lgs 152/2006, introdotto dall' art. 14 comma 8° della Legge 11 agosto 2014 n° 116, e del D.A. del 30/09/2014, pubblicato nella GURS n. 44 del 17/10/2014, che modifica l'art. 1 del D.A. n. 117/GAB del 20/07/2011:
- A) è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- B) è vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;
- C) **nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 giugno - 15 ottobre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
- D) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "a" e "b" tranne nel periodo di massimo rischio 15 giugno - 15 ottobre, con appositi atti autorizzativi;
- E) per le attività di cui alle lettere "a" e "b" la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori.
- L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento ed alle seguenti condizioni :
- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
 - l'area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
 - il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;



F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all'uopo destinati;

G) nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno - 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere "a" e "b" si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria.

9. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente ai numeri sottoindicati:

115	VIGILI DEL FUOCO
113	QUESTURA
112	CARABINIERI
1515	ISPETTORATO FORESTALE (Numero Verde)
0935/955149	POLIZIA MUNICIPALE
0935/525250	CENTRO OPERATIVO CORPO FORESTALE
0935/33936	SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.-

IL SINDACO
Sebastiano Leanza

